

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 282

Oggetto: Immobile abusivo sito in Adrano, censito al foglio 28 part. 351 – Chiarimenti per rettifica nota di trascrizione n. 52 del 22/12/2014, n. reg.gen.49494 e reg. part.34340.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di dicembre, in Nicolosi

IL DIRETTORE REGGENTE  
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 24.5.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 – Approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio n.20 del 18/10/2018 ad oggetto: Variazione ed assestamento bilancio esercizio finanziario 2018, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 68661 del 9/11/2018;

Premesso che nell'ambito dell'incarico professionale per espletamento "operazione catastale urgente relativa all' immobile ricadente in agro di Adrano fg. 28 part. 350 e 351" è emersa la necessita di approfondire il contenuto riportato nella nota di trascrizione n. 52 del 22/12/2014 n. reg.gen.49494 e reg. part.34340.

Dalle verifiche eseguite presso il Comune di Adrano è stato chiarito che erroneamente nel passaggio di registrazione al catasto dei beni riportati nella citata Nota di Trascrizione è stato trasferito a favore di questo Ente anche il fabbricato censito al foglio 28, part. 351, di proprietà della ditta.

Tale fabbricato, non oggetto di ingiunzione di demolizione, era stato precedentemente catastato dalla ditta Ricceri Angelo e Bua Maria in virtù di istanza di sanatoria presentata ai sensi della l.n. 724/94, ancora in corso di definizione.



In effetti il fabbricato oggetto della procedura di ripristino dello stato dei luoghi di competenza dell'Ente Parco si riferisce ad altro modesto fabbricato(forno), non ancora catastato, di dimensioni pari a mq 10,54, realizzato nella stessa particella f. 28 part.351 del catasto terreni.

Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario riavviare le procedure di aggiornamento catastale provvedendo a scorporare la corte dal fabbricato censito al f. 28 part 351 e riportarla al catasto terreni. Detto aggiornamento consisterebbe nell' assegnare la relativa quota all'Ente Parco pari a 90/1000 e la restante quota alla ditta precedente, nel rispetto di quanto indicato nella citata Nota di Trascrizione.

Inoltre, si rende opportuno rettificare l'intestazione del fabbricato censito al f 28 part 351 oggetto di istanza di sanatoria ( non oggetto di procedura di ripristino dello stato dei luoghi) da Ente Parco dell'Etna a precedente ditta Ricceri Angelo e Bua Maria ,che tuttora sono gli effettivi proprietari.

Tanto premesso

Vista l'ingiunzione di demolizione n. 15 del 24/01/2005, notificata in data 28/01/2005, emessa dal Comune di Adrano, nei confronti di Ricceri Angelo nato a Biancavilla il 10/10/1946 e Bua Maria nata a Adrano il 25/01/1951, relativa a n. 3 corpi di fabbrica abusivi siti all'interno del territorio di Adrano, zona " C" del Parco dell'Etna, censiti nel foglio 28 partt. 350 e 351;

Vista l'ingiunzione di demolizione n. 58 del 08/05/2014, notificata in data 15/05/2014, emessa dal Comune di Adrano, nei confronti di Ricceri Angelo nato a Biancavilla il 10/10/1946 e Bua Maria nata a Adrano il 25/01/1951, relativa ai suddetti corpi di fabbrica ;

Visto l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 58 del 08/05/2014, prot. n. 27836 del 01/09/2014, notificata agli interessati in data 11/09/2014;

Considerato che nelle due citate ingiunzioni di demolizioni, relativamente alla particella 351, si fa riferimento oltre al manufatto abusivo( forno) anche ad un fabbricato adibito a civile abitazione non interessato dalle ordinanze di demolizione e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio, ai sensi della legge 724/94, art. 39;

Vista la Nota di Trascrizione n. 52 del 22/12/2014 n. reg.gen.49494 e reg. part.34340, a favore dell'Ente Parco dell'Etna per le seguenti quote:

- Quota 836/1000 per la porzione di terreno del foglio 28, particella 350;
- quota 1000/1000 per manufatti riportati nel foglio 28, nella particella 350, non censiti;
- quota 90/1000 per il terreno riportato nel foglio 28, particella 351;
- quota 1000/1000 per il fabbricato riportato nel foglio 28, particella 351.

PRESO ATTO che al momento della presentazione della citata nota di trascrizione il fabbricato non oggetto di demolizione era stato precedentemente censito con la corte annessa dell'intero terreno. Dovendo per quanto di competenza trascrivere a favore dell'Ente Parco anche la porzione di terreno in cui insisteva la struttura abusiva(forno), Erroneamente è stata acquisita a favore dell'Ente Parco Etna l'intera proprietà comprensiva della parte abusiva ( forno) e del fabbricato non interessato dai provvedimenti di demolizione, quindi da da attribuire alla ditta Ricceri- Bua;

Ritenuto che occorre rettificare la nota di trascrizione n 52 del 22/12/2014 n. reg.gen.49494 e reg. part.34340 al fine di riportare l'esatta consistenza dei beni che devono essere acquisiti a favore dell'Ente Parco, ai sensi dell' 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che si è reso necessario, per attivare la rettifica della nota di trascrizione, effettuare prioritariamente Tipo di frazionamento n. 198259 del 29/11/2018 e Variazione catastale n. 199782 del 05/12/2018, da cui sono scaturite, dall'originaria particella 351 del foglio 28, le particelle 612 (area urbana-terreno) e particella 351 sub 1 (fabbricato da attribuire alla ditta Ricceri Angelo e Bua Maria);

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto e stante l'attuale stato dei luoghi, ne deriva che la quota da acquisire a favore dell'Ente Parco dell'Etna del il terreno riportato nel foglio 28. particella 612 ( ex 351) è di 90/1000.

Il fabbricato censito al foglio 28 particella 351 sub 1 dovrà essere attribuito per intero alla ditta Ricceri Angelo e Bua Maria.

Restano invariate le quote trascritte a favore dell'Ente Parco dell'Etna, riferite ad altra particella 350 del foglio 28.

### Determina

1. la rettifica della nota di trascrizione n. 52 del 22/12/2014 n. reg.gen.49494 e reg. part.34340, al fine di riportare l'esatta consistenza dei beni che devono essere acquisite a favore dell'Ente Parco, ai sensi dell' art. 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
2. l'attribuzione della quota di 90/1000 da trascrivere a favore dell'Ente Parco dell'Etna per il terreno riportato nel foglio 28. Particella 612 ( ex 351) ;
3. l'attribuzione alla ditta Ricceri Angelo e Bua Maria della quota del fabbricato censito al foglio 28 particella 351 sub 1 ( ex 351).

Il Dirigente U.O.n.5  
*Ing. Giuseppe Di Raola*

Il Direttore Reggente  
*Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi*

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ del bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2018.

Il Dirigente U.O. 3

*Dott.ssa M. G. Torrisi*

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il \_\_\_\_\_, per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_